

TIROCINI CURRICULARI PER GLI STUDENTI DEL DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE PRESSO IL
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

Art. 1
Oggetto

Considerato che il Dipartimento di Giurisprudenza e il Tribunale di Sorveglianza di Roma concordano sull'opportunità che l'esperienza formativa degli studenti possa arricchirsi di esperienze pratiche così che possano essere agevolate le loro scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro e della sua organizzazione, il 17/6/2025 è stato firmato dalle parti interessate il testo della Convenzione che regola lo svolgimento presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma di tirocini curriculari per studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica, ovvero all'ultimo biennio del corso di laurea magistrale a ciclo unico del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre.

Tutto ciò premesso, su istanza del Dipartimento di Giurisprudenza, il Tribunale di Sorveglianza di Roma accoglie ed ospita in qualità di tirocinanti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, per la realizzazione di progetti di formazione ed orientamento programmati dall'Università, allo scopo di favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro del Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Art. 2
Requisiti per l'ammissione al tirocinio

1. Per l'ammissione al tirocinio, l'istante, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dello stesso, deve essere iscritto ai corsi di laurea specialistica ovvero all'ultimo biennio del corso di laurea magistrale a ciclo unico, erogati dal Dipartimento di Giurisprudenza, e deve, inoltre, aver superato, con esito positivo, l'esame di "Diritto penitenziario" e/o l'insegnamento di "Diritti dei detenuti e costituzione".

2. Il richiedente non deve aver riportato condanne penali e non deve essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. Il richiedente deve altresì dichiarare di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Art. 3
Domanda di svolgimento di tirocinio

Il tirocinio si svolge presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Il numero dei tirocinanti che può essere ammesso è stabilito dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, tenuto conto delle problematiche organizzative e delle disponibilità logistiche. Quando non è possibile ammettere al tirocinio tutti i richiedenti, è riconosciuta la preferenza sulla base della media dei voti ottenuta negli esami universitari sostenuti.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando dovranno presentare la loro candidatura esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: didattica.giurisprudenza@uniroma3.it. Verranno prese in considerazione solo le domande pervenute entro il giorno **5 dicembre 2025**, complete di:

1. Domanda redatta in carta libera con l'indicazione delle generalità complete del luogo di residenza, di codice fiscale e di un recapito telefonico;
2. certificato degli esami con la votazione dei singoli esami sostenuti e con la media aritmetica;
3. autocertificazione attestante il requisito di onorabilità, per non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

Una volta recepite le candidature, il Dipartimento di Giurisprudenza le trasmetterà al Tribunale di Sorveglianza di Roma all'indirizzo prot.tribsolv.roma@giustiziacert.it per la valutazione dei titoli dei candidati.

I nominativi dei candidati ammessi al tirocinio verranno comunicati dal Tribunale di Sorveglianza di Roma al Dipartimento di Giurisprudenza in modo da dar corso agli adempimenti connessi all'attivazione del tirocinio (sottoscrizione del progetto formativo).

Art. 4

Durata e valore dell'attività di tirocinio

1. L'attività di tirocinio può essere svolta per un periodo non superiore a sei mesi non prorogabili e massimo una giornata alla settimana.

2. Il Dipartimento di Giurisprudenza, ove il tirocinio sia stato concluso con positiva congiunta valutazione delle Parti, rilascia certificazione, che potrà essere inserita nel *curriculum* del tirocinante nonché valutare il riconoscimento dei CFU in base al piano di studi del tirocinante.

Art. 5

Modalità di svolgimento del tirocinio.

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma si impegna a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette della sua organizzazione, delle tecnologie in uso e la visualizzazione dei processi e delle fasi di lavoro.

2. L'attività di tirocinio è organizzata dal Tribunale di Sorveglianza di Roma con l'assistenza di un tutor incaricato da quest'ultima e di un tutor indicato dal Dipartimento di Giurisprudenza secondo quanto disposto dalla Convenzione, in maniera da garantire l'integrazione tra il percorso di studi universitari e le attività presso l'Ospitante mediante la trasmissione delle conoscenze e competenze necessarie al compiuto ed efficace svolgimento del percorso formativo e di orientamento

3. Durante il periodo di tirocinio, il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti del Tribunale di Sorveglianza di Roma, deve attenersi a quanto concordato con il magistrato affidatario e adeguarsi comunque al regolamento, alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro, a quelle infortunistiche ed alle festività stabilite. Il tirocinante deve, altresì, sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività del Tribunale di Sorveglianza di Roma e di cui venisse a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

4. Il tirocinio è svolto a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso per le attività espletate. Esso, inoltre, non comporta alcun onere e/o spesa a carico dell'Ospitante.

5. Le parti si danno reciprocamente atto che il tirocinio, in quanto integrazione del processo di formazione universitaria e di orientamento professionale, non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato e che non trovano applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva e le norme in materia di assistenza e previdenza inerenti al rapporto di lavoro.

6 . In nessun modo al termine del periodo di tirocinio è possibile dar luogo a rapporto di pubblico impiego ed all'assunzione da parte del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Pertanto, in presenza di giustificati motivi e dietro contestuale dichiarazione scritta, lo svolgimento del tirocinio potrà essere interrotto unilateralmente dall'Ospitante e dal tirocinante fornendone comunicazione scritta anche all'Università.

Art. 6

Attività ed obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli affidatigli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste alle riunioni operative su invito del magistrato affidatario.

2. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

3. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante può continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato o di altro professionista iscritto all'ordine, l'Avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico. Non può, tuttavia, svolgere alcuna attività d'ufficio con riguardo a controversie cui sia interessato lo studio professionale presso il quale svolge o ha svolto la sua attività negli ultimi tre anni.

4. Per espletare le attività di cui al co. 1, il tirocinante ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario al fine di garantire la riservatezza delle questioni e dei dati. Il tirocinante non può comunque avere accesso ai fascicoli con classifica di segretezza ai sensi dell'art. 42 l. n. 124/2007 né a quelli relativi a procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi.

5. L'attività del tirocinante si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di tirocinio, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.

6. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal Tribunale di Sorveglianza di Roma per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'immagine e il prestigio dell'Amministrazione stessa. Analoga interruzione può essere disposta in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico del tirocinante e nel caso di accertata inidoneità dello stesso allo svolgimento del tirocinio.

7. Al termine del periodo di tirocinio, il tirocinante redige una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di ufficio cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.

8. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma precedente, attestando la veridicità dei contenuti e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo di cui all'art. 3 della Convenzione di cui all'articolo 1 del presente bando.

Art. 7

Assicurazione

L'Università provvede alla copertura assicurativa per i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili ai medesimi tirocinanti nello svolgimento della propria attività, con la polizza assicurativa i cui estremi sono indicati nel Progetto Formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento, trasmettendo la relativa documentazione all'Università.

Art. 8
Trattamento dei dati

I dati personali comunque raccolti nel corso dell'esecuzione della Convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi espresse, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio e del d.lgs. n.196/2003.

Roma, 12/11/2025

F.to Il Direttore
Prof. Antonio Carratta